

Delibera n. 91/2019

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 18 luglio 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 18 (“Assistenza”), paragrafo 2, del Regolamento, secondo il quale: “[l]n caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:
- a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti; (...);*
- VISTO** l’articolo 15 (“Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: “[s]alvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”;

- VISTA** la segnalazione pervenuta all’Autorità in data 22 marzo 2019 (prot. ART 2699/2019), con la quale la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino Alto Adige ha evidenziato, tra le altre cose, con riferimento al treno R10906 da Verona Porta Nuova (partenza prevista alle ore 5:25) a Bolzano (arrivo previsto alle 7:24) del 20 febbraio 2019, che a seguito di un inconveniente tecnico dopo la stazione di Verona Parona il treno è stato portato indietro sino alla stazione di Verona Porta Nuova in cui giungeva alle ore 7:45 circa; in particolare, nella relazione allegata alla segnalazione, il Sostituto Commissario Coordinatore, che si trovava a bordo del treno, ha riferito che *“verso le 7:00 7:15 si veniva a conoscenza che il treno sarebbe stato portato indietro alla stazione di Verona Porta Nuova”*; la segnalazione ha rilevato altresì che l’unica assistenza fornita dal personale di bordo era avvenuta tramite altoparlanti preannunciando il primo treno utile per Bolzano;
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. 3669/2019 del 15 aprile 2019, con la quale è stata chiesta a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Trenitalia, prot. ART 4328/2019 del 30 aprile 2019, con cui la stessa ha evidenziato tra le altre cose che:
- il 20 febbraio 2019, il treno regionale n. 10906 (con partenza da Verona Porta Nuova alle ore 5:25 e arrivo programmato a Bolzano alle ore 7:24), tra le stazioni di Verona Parona e Domegliara-Sant’Ambrogio, si è arrestato in linea a causa di un guasto alla trazione del convoglio;
 - dopo i necessari accertamenti il treno è ripartito verso Verona Porta Nuova alle ore 7:31, ove è giunto alle ore 7:41;
 - in arrivo alla stazione di Verona Porta Nuova, il capotreno ha informato i passeggeri dell’orario e del binario di partenza dei treni utili successivi, ovverosia il treno regionale n. 2252 delle ore 7:50 (partito alle 7:51), nonché il treno regionale n. 10924 delle ore 8:09 (partito alle 8:10);
 - per quanto riguarda l’assistenza materiale a bordo, non è stato possibile erogare generi di conforto ai viaggiatori poiché l’arresto del convoglio è avvenuto in linea e, trattandosi di un treno regionale, a bordo non erano presenti scorte alimentari;
 - non è stato possibile distribuire generi di conforto presso la stazione di Verona Porta Nuova per la ristrettezza dei tempi a disposizione prima della partenza del treno n. 2252 delle ore 7:50;
- CONSIDERATO** che in base alla Comunicazione della Commissione europea 2015/C 220/01 *“Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*, alle soppressioni si applicano i diritti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento se l’orario di partenza del treno successivo o di un altro mezzo di trasporto è superiore a 60 minuti; nel caso di specie il treno

10906 da Verona Porta Nuova partiva alle ore 5:25; il primo treno utile successivo era il treno regionale n. 2252 delle ore 7:50 (partito alle 7:51);

RILEVATO

che per quanto riguarda l'assistenza materiale a bordo, Trenitalia ha affermato che:

- a bordo non è stato possibile erogare generi di conforto ai viaggiatori poiché l'arresto del convoglio è avvenuto in linea e, trattandosi di un treno regionale, non erano presenti scorte alimentari;
- presso la stazione di Verona Porta Nuova non è stato possibile distribuire generi di conforto per la ristrettezza dei tempi a disposizione tra l'arrivo del treno n. 10906 alle 7:41 e la partenza del treno n. 2252 programmata per le 7:50 (partenza effettiva alle 7:51);

OSSERVATO

con riguardo alle motivazioni addotte dall'impresa ferroviaria per giustificare la mancata assistenza materiale che:

- dalla relazione allegata alla segnalazione si evince che intorno alle 7:00-7:15 era già noto che il treno sarebbe stato portato indietro alla stazione di Verona Porta Nuova;
- a parte la sussistenza del requisito temporale dell'orario di partenza del treno successivo superiore a 60 minuti, è ragionevole ritenere che fosse possibile trovare a quell'ora pasti e bevande in quantità sufficiente in stazione o in altro luogo della città, anche considerato che Trenitalia era già a conoscenza che il treno sarebbe tornato indietro alla stazione di Verona Porta Nuova;
- in particolare, sulla base delle informazioni e della documentazione trasmesse da Trenitalia (nota prot. ART 2968/2019) nell'ambito dell'istruttoria svolta a seguito del procedimento avviato con delibera n. 138/2018 e concluso con delibera n. 54/2019, nella stazione di Verona Porta Nuova, in cui il treno è giunto alle ore 7:41, il servizio di distribuzione di generi di conforto risulta garantito tramite magazzini di Trenitalia dalle 7:00 alle 22:00 entro 30 minuti;

CONSIDERATO

pertanto che, in base alla documentazione agli atti, un'organizzazione anticipata avrebbe permesso di fornire un'assistenza materiale, seppur minima, nel caso di prosecuzione con il treno n. 2252 con partenza programmata per le 7:50, o quantomeno a favore dei passeggeri che hanno fruito del secondo treno regionale utile (n. 10924 delle ore 8:09, partito alle 8:10) o altro treno successivo comunque utilizzabile, nonché dei passeggeri che hanno eventualmente optato per il rimborso del prezzo del biglietto;

RITENUTO

che sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento;

- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 70/2014 l'Autorità *“determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione (...) nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità”* ed in funzione, tra l'altro, della reiterazione della violazione (lettera b) e che l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 70/2014 prevede che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II della legge 689/1981 *“in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo”*;
- OSSERVATO** che la possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta anche in caso di reiterazione della medesima violazione da parte dello stesso operatore pregiudica l'effettività e la proporzionalità del sistema di *enforcement* dei diritti dei passeggeri, come peraltro già evidenziato dall'Autorità nell'Atto di segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di *“Tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto via mare e per vie navigabili interne e nel trasporto effettuato con autobus: disciplina sanzionatoria”*, pubblicato nel sito web istituzionale dell'Autorità in data 5 dicembre 2019;
- RILEVATO** che nei confronti di Trenitalia sono già stati avviati dall'Autorità - con delibera n. 49/2016 del 21 aprile 2016, relativamente ad un viaggio del 6 dicembre 2015 e con delibera n. 138/2018 del 20 dicembre 2018, relativamente ad un viaggio del 28 agosto 2018 - due procedimenti sanzionatori relativamente alla violazione della medesima disposizione, entrambi conclusi con l'irrogazione della sanzione;
- RITENUTO** pertanto, incompatibile, nel caso di specie, il ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
8. in ragione di quanto espresso in motivazione, risulta incompatibile, nel caso di specie, il ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981;
9. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 18 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)